

# LISTA DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA



TIPOLOGIA DI CONTROLLO	NORME DI RIFERIMENTO	CRITERI	MODALITA' DI SVOLGIMENTO
<p><b>SICUREZZA PRODOTTI:</b></p> <p><b>a) GIOCATTOLI</b></p> <p><b>b) PRODOTTI ELETTRICI</b></p> <p><b>c) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRIMA CATEGORIA</b></p> <p><b>d) PRODOTTI NON OGGETTO DI NORMATIVE</b></p>	<p>a) D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011);</p> <p>b) legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla sicurezza del materiale elettrico e d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194 sulla compatibilità elettromagnetica</p> <p>c) D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475;</p> <p>d) Parte IV Titolo I D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 "Codice del</p>	<p>I controlli vengono effettuati a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzazione di campagne di sorveglianza locali di iniziativa della Camera di Commercio stessa;</li> <li>• adesione a campagne di sorveglianza organizzate a livello nazionale o regionale;</li> <li>• segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo valutazione da parte dell'ufficio preposto;</li> <li>• richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.</li> </ul> <p>I controlli sono eseguiti presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i fabbricanti;</li> <li>- gli importatori;</li> <li>- i commercianti.</li> </ul> <p>Al di fuori dei casi di specifiche segnalazioni, le imprese da</p>	<p>I controlli possono essere di tipo:</p> <p><b>1. VISIVO / FORMALE</b> – consiste nell'esame del prodotto e del suo imballaggio dal punto di vista della corretta marcatura CE e delle altre iscrizioni obbligatorie, nella verifica della presenza delle avvertenze e istruzioni d'uso. Per questo tipo di controllo potranno essere richiesti anche i documenti commerciali;</p> <p><b>2. DOCUMENTALE</b> – consiste nell'esame approfondito di un prodotto dal punto di vista della sua progettazione e valutazione della sua conformità da parte del fabbricante. Vengono richiesti i documenti commerciali al fine di risalire al produttore o all'importatore, il quale viene coinvolto per la fornitura di tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto controllato; la documentazione tecnica viene poi sottoposta alla valutazione di un Organismo Notificato;</p> <p><b>3. PROVA DI LABORATORIO</b> – consiste nell'esame di un prodotto dal punto di vista della sua effettiva costruzione provandone la sua conformità presso un laboratorio</p>

<p><b>SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA</b></p>	<p>Consumo”.</p> <p>Per tutte le tipologie di prodotti L. 24 dicembre 1981 n. 689.</p> <p>L’elencazione non è esaustiva e non comprende le normative comunitarie e le norme armonizzate</p>	<p>controllare sono estratte dal Registro delle Imprese, utilizzando come criteri di selezione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sede dell’impresa o unità locale sita nella provincia di Brescia;</li> <li>2) impresa attiva;</li> <li>3) attività esercitata in base ai codici ATECO 2007;</li> </ol> <p>L’estrazione è effettuata secondo un procedimento casuale.</p> <p>Le imprese sono controllate secondo l’ordine di estrazione.</p> <p>I controlli possono coinvolgere, oltre all’impresa estratta, tutta l’eventuale catena commerciale, al fine di accertare eventuali responsabilità degli operatori per l’immissione sul mercato di prodotti non conformi.</p>	<p>notificato, sottoponendolo a tutti i test previsti dalle relative normative tecniche.</p> <p>Vengono richiesti tutti i documenti commerciali e tecnici di cui al punto precedente e viene acquisito un esemplare.</p> <p>Il sopralluogo presso le imprese consiste nelle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) controllo visivo/FORMALE di almeno 10 prodotti presenti in azienda, scelti a caso;</li> <li>b) tra tutti i prodotti visionati di cui al punto a) e che risultino formalmente conformi, prelievo a titolo oneroso di uno o più prodotti, in un numero adeguato di esemplari, al fine di sottoporli a PROVA DI LABORATORIO presso un laboratorio che sia un Organismo notificato per quella categoria di prodotto;</li> <li>c) può essere effettuato anche un controllo DOCUMENTALE, sui prodotti che hanno evidenziato una non conformità formale in base al controllo visivo o perché previsto nella campagna di sorveglianza che si sta attuando;</li> <li>d) nel caso di non conformità formale, si procede, a seconda del tipo di non conformità rilevata, al prelievo gratuito di un esemplare del prodotto, da sottoporre a successiva verifica DOCUMENTALE e/o PROVA DI LABORATORIO e, se del caso, al sequestro amministrativo dei prodotti non conformi.</li> </ol>
--	---	--	--

<p><b>ETICHETTATURA PRODOTTI:</b></p> <p><b>a) PRODOTTI TESSILI</b></p> <p><b>b) CALZATURE</b></p>	<p>a) legge 26 novembre 1973, n. 883, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dal 8 maggio 2012, Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, tutti concernenti le denominazioni delle fibre tessili e l'etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili.</p> <p>b) D.M. 11 aprile 1996 relativo all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature e L. 16 dicembre 1966, n. 1112.</p> <p>Per entrambe le tipologie di prodotti L. 24 dicembre 1981 n. 689.</p> <p>L'elencazione non è esaustiva e non comprende le normative comunitarie.</p>	<p>I controlli vengono effettuati a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzazione di campagne di sorveglianza locali di iniziativa della Camera di Commercio stessa;</li> <li>• adesione a campagne di sorveglianza organizzate a livello nazionale o regionale;</li> <li>• segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo valutazione da parte dell'ufficio preposto;</li> <li>• richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.</li> </ul> <p>I controlli sono eseguiti presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i fabbricanti;</li> <li>- gli importatori;</li> <li>- i commercianti.</li> </ul> <p>Al di fuori dei casi di specifiche segnalazioni, le imprese da controllare sono estratte dal Registro delle Imprese, utilizzando come criteri di selezione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sede dell'impresa o unità locale sita nella provincia di Brescia;</li> <li>2) impresa attiva;</li> <li>3) attività esercitata in base ai codici ATECO 2007;</li> </ol> <p>L'estrazione è effettuata secondo un</p>	<p>I controlli possono essere di tipo:</p> <p><b>1. VISIVO / FORMALE</b> – consiste nell'esame del prodotto, tessile o calzaturiero, dal punto di vista della corretta etichettatura relativa alla sua composizione. Per questo tipo di controllo potranno essere richiesti anche i documenti commerciali;</p> <p><b>2. PROVA DI LABORATORIO</b> – consiste nell'esame di un prodotto, tessile o calzaturiero, dal punto di vista della sua effettiva composizione verificandola presso i laboratori previsti dalla normativa. Vengono richiesti tutti i documenti commerciali e gli eventuali test di composizione e viene acquisito un esemplare.</p> <p>Il sopralluogo presso le imprese consiste nelle le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) controllo VISIVO/FORMALE di almeno 10 prodotti presenti in azienda scelti a caso;</li> <li>b) tra tutti i prodotti controllati di cui al punto a) e che risultino formalmente conformi, prelievo a titolo oneroso di uno o più prodotti, in un numero adeguato di esemplari, al fine di sottoporli a PROVA DI LABORATORIO;</li> <li>c) nel caso di non conformità formale, si procede al sequestro amministrativo dei prodotti non conformi.</li> </ol>
--	---	---	--

		<p>procedimento casuale.</p> <p>Le imprese sono controllate secondo l'ordine di estrazione.</p> <p>I controlli possono coinvolgere, oltre all'impresa estratta, tutta l'eventuale catena commerciale, al fine di accertare eventuali responsabilità degli operatori per l'immissione sul mercato di prodotti non conformi.</p>	
<p><b>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI SU CONSUMI DI CARBURANTE ED EMISSIONI CO2 DELLE AUTOVETTURE NUOVE</b></p>	<p>D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84 L. 24 dicembre 1981 n. 689</p>	<p>I controlli presso le concessionarie vengono effettuati a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzazione di campagne di sorveglianza locali di iniziativa della Camera di Commercio stessa;</li> <li>• segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo valutazione da parte dell'ufficio preposto.</li> </ul> <p>Al di fuori dei casi di specifiche segnalazioni, le concessionarie da controllare sono estratte dal Registro delle Imprese, utilizzando come criteri di selezione:</p> <p>1) sede dell'impresa o unità locale sita nella provincia di Brescia;</p>	<p>Il controllo eseguito presso i punti vendita di autovetture nuove prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la verifica della presenza, su tutti i modelli presenti, della scheda informativa sul consumo e emissione di CO2;</li> <li>2. la verifica della presenza del manifesto di cui all'art. 5 della norma;</li> <li>3. la verifica della disponibilità della guida ministeriale da distribuire ai clienti.</li> </ol> <p>Il controllo del materiale informativo, nonché di quello pubblicitario pubblicato su giornali e periodici, consiste nel verificare che esistano le informazioni su consumo e emissione di CO2 per i modelli di autovetture indicate e che siano scritte con i criteri di leggibilità, comprensione e non ambiguità previsti dalla norma.</p>

		<p>2) impresa attiva;</p> <p>3) attività esercitata in base ai codici ATECO 2007;</p> <p>L'estrazione è effettuata secondo un procedimento casuale.</p> <p>Viene effettuato il controllo del materiale pubblicitario pubblicato sui quotidiani "Giornale di Brescia" e "Brescia Oggi".</p> <p>Il controllo avviene 4 gg al mese sulla base di un calendario predeterminato dal responsabile del settore.</p>	
<b>ATTIVITA' DEI MAGAZZINI GENERALI</b>	<p>R.D. 1 luglio 1926, n. 2290</p> <p>R.D. 16 gennaio 1927, n. 126.</p>	<p>Tutti i magazzini generali operanti nella circoscrizione territoriale, di norma con frequenza annuale</p>	<p>Lo scopo del controllo è di verificare lo stato delle merci depositate, il regolare svolgimento dell'attività ed il rispetto delle condizioni previste dalla legge per l'emissione di fedi di deposito e di note di pegno sulle merci depositate.</p>

<p><b>LABORATORI CHE ESEGUONO VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL DM 10/12/2001</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.M. 28 marzo 2000, n. 182;</li> <li>• D.M. 10 dicembre 2001;</li> <li>• Regolamento per il riconoscimento dell' idoneità dei laboratori all' esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 10.12.2001 (delibera di Giunta n. 133 del 30 dicembre 2013)</li> <li>• Direttiva 4 aprile 2003 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura</li> <li>• Direttiva 30 luglio 2004 - Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai laboratori riconosciuti idonei</li> </ul>	<p>Tutti i laboratori con sede nella circoscrizione territoriale con frequenza annuale.</p>	<p>Il controllo è eseguito presso la sede del laboratorio e prevede una verifica sostanzialmente documentale e di procedure, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. verifica del mantenimento in uso della strumentazione del laboratorio in coerenza con la tipologia di strumenti indicati nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o nell' autorizzazione;</li> <li>2. gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l' effettuazione delle prove di verifica periodica;</li> <li>3. verifica, tramite analisi dei report di prova, delle procedure applicate alle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per esempio gli errori massimi permessi);</li> <li>4. gestione dei rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati</li> </ol>
<p><b>STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI CHE ESEGUONO VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA (MID e non MID)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R.D. 23/08/1890 N. 7088</li> <li>• R.D. 12/06/1902 n. 226</li> <li>• R.D. 31/01/1909 n. 242</li> <li>• D.M. 28 marzo 2000, n. 182;</li> <li>• D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40;</li> <li>• regolamento camerale per l' esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici</li> </ul>	<p>Viene fatta una programmazione annuale sugli strumenti da verificare.</p> <p>Per i carburanti viene controllato il 5% del totale degli strumenti verificati da ogni laboratorio.</p> <p>Per i convertitori di volume di gas viene controllato l'1% del totale degli strumenti verificati da ogni laboratorio.</p> <p>Gli strumenti da controllare sono scelti sulla base delle comunicazioni</p>	<p>Effettuazione di prove di verifica.</p>

	<p>(delibera di Giunta n. 18 del 24 gennaio 2005);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttiva 4 aprile 2003 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia</li> <li>• direttiva 30 luglio 2004 - di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura; definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai laboratori riconosciuti idonei;</li> <li>• D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22;</li> <li>• regolamenti concernenti i criteri per l'esecuzione di controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006 - D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011 - e sui MI 002 - D.M. 75 del 16 aprile 2012.</li> </ul>	<p>di eseguita verifica periodica trasmesse dai diversi laboratori nell'anno precedente a quello dell'ispezione, utilizzando i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ad estrazione casuale dall'elenco delle verifiche effettuate da ciascun laboratorio;</li> <li>2. criticità emerse dall'analisi della documentazione pervenuta;</li> <li>3. verifica su laboratori che hanno evidenziato negatività nelle verifiche precedenti.</li> </ol>	
<p><b>STRUMENTI DI MISURA LEGALI IN SERVIZIO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R.D. 23/08/1890 N. 7088</li> <li>• R.D. 12/06/1902 n. 226</li> <li>• R.D. 31/01/1909 n. 242</li> <li>• D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517</li> <li>• D.M. n.179 del 28/03/2000</li> <li>• D.M. 28 marzo 2000, n. 182</li> <li>• D.M. 10 dicembre 2001</li> <li>• Regolamento camerale per l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici (delibera di Giunta n. 18 del</li> </ul>	<p>Per i distributori di carburanti viene effettuata una programmazione annuale sul 50% degli impianti presenti sul territorio. Inoltre, sono sottoposti a controllo gli strumenti per i quali sono state evidenziate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. segnalazioni da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, ed in ogni caso dopo valutazione da parte dell'ufficio preposto;</li> <li>2. situazioni di non conformità</li> </ol>	<p>Il controllo consiste in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. verifica visiva/formale per definire lo stato di conformità rispetto all'uso di strumenti legali;</li> <li>2. effettuazione di tutte le prove metrologiche previste per giudicare lo strumento idoneo alla verifica periodica;</li> <li>3. riscontro dell'applicazione dei sigilli apposti a protezione contro le manomissioni secondo i piani di legalizzazione approvati con decreto o omologa MID;</li> <li>4. riscontro dell'applicazione e della validità dell'etichetta di verifica periodica.</li> </ol>

	<p>24 gennaio 2005)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento per il riconoscimento dell' idoneità dei laboratori all' esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 10.12.2001 (delibera di Giunta n. 133 del 30/12/2013).</li> <li>• Direttiva 4 aprile 2003 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura</li> <li>• Direttiva Min. 30 luglio 2004 - Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei</li> <li>• D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22</li> <li>• Regolamenti concernenti i criteri per l' esecuzione di controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006 - D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011 - e sui MI 002 - D.M. 75 del 16 aprile 2012</li> <li>• Direttiva Min. 14 ottobre 2011 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali.</li> </ul>	<p>relative all' uso di strumenti metrico-legali riscontrate nei locali dell' impresa nel corso di verifiche periodiche programmate o ispezioni su strumenti verificati dai laboratori;</p> <p>3. criticità emerse dall' analisi della documentazione pervenuta in ufficio da parte di fabbricanti che operano in regime di autocertificazione.</p>	
<p><b>SORVEGLIANZA CE E VIGILANZA DEL MERCATO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517;</li> <li>• D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22;</li> </ul>	<p>Gli strumenti da controllare sono individuati dando precedenza a problematiche evidenziate da :</p>	<p>Il controllo consiste nel:</p> <p>1. controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari;</p>



<b>STRUMENTI METRICI</b> <b>NAWI dir 90/384/CE E</b> <b>MID dir. 2004/22/CE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DECRETO MiSE 29 Agosto 2007;</li> </ul>	<p>1. situazioni di non conformità relative all'uso di strumenti metrico-legali riscontrate nei locali dell'impresa nel corso di verifiche periodiche programmate o ispezioni su strumenti verificati dai laboratori;</p> <p>2. criticità emerse dall'analisi della documentazione pervenuta in ufficio da parte di fabbricanti che operano in regime di autocertificazione.</p> <p>3. Interventi congiunti con altri organi di controllo (Guardia di Finanza, NAS, Polizia di Stato, Polizia locale).</p>	<p>2. prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi);</p> <p>3. eventuale prelievo di strumenti da inviare al laboratorio di prova.</p>
<b>METALLI PREZIOSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251;</li> <li>• D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.</li> </ul>	<p>In base al numero di verifiche programmate nell'anno, si procede ad estrazione casuale dall'elenco delle aziende iscritte nell'elenco camerale. Inoltre, sono sottoposte a controllo tutte le imprese per le quali, nella campagna di controlli precedente, è stato riscontrato un sottotitolo degli oggetti saggiati.</p>	<p>Il controllo presso le imprese orafe consiste in :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. verifica presenza dei marchi e titolo su oggetti in metallo prezioso posti in vendita;</li> <li>2. prelievo a campione di oggetti in metallo prezioso posti in vendita per verificarne la titolazione presso laboratori accreditati;</li> <li>3. per gli assegnatari del marchio di identificazione, verifica della presenza della dotazione di punzoni assegnati.</li> </ol>

<b>CENTRI TECNICI DEI TACHIGRAFI DIGITALI E/O ANALOGICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reg. CEE 3821/85 del 20 dicembre 1985 e sue successive modificazione ed integrazioni</li> <li>• L. 13 novembre 1978, n. 727</li> <li>• DM 10 agosto 2007</li> </ul>	Tutti i centri tecnici con frequenza annuale	Il controllo presso il centro tecnico consiste in: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. verifica dell'uso delle attrezzature necessarie alle operazioni da compiere;</li> <li>2. verifica dello stato dei locali in cui vengono compiute le operazioni;</li> <li>3. verifica delle procedure di prova;</li> <li>4. verifica sulla gestione dei controlli interni degli strumenti e della loro riferibilità metrologica;</li> <li>5. verifica della corretta conservazione delle carte tachigrafiche.</li> </ol>
---	--	--	--

